



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IN CASO DI MANCANZA DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE IL CONTRIBUENTE DEVE INDICARE LE RAGIONI CHE AVREBBE FATTO VALERE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza n. 2775 del 17/9/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Nettis.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento -
in genere - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “armonizzati” -
Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze – Oneri del contribuente

Massima

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, per i tributi c.d. “armonizzati”, di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Non è, pertanto, sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa eccezione, essendo, altresì, necessario che il contribuente assolva l'onere di prospettare in concreto le ragioni che, ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, avrebbe potuto far valere, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli tale da non configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali l'ordinamento lo ha predisposto. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che un sostanziale contraddittorio tra le parti si fosse verificato e che il ricorrente aveva avuto modo, prima che l'atto impositivo gli fosse notificato, di indicare all'Ufficio le ragioni poi successivamente riproposte nel ricorso giudiziario).

Rif. normativi

Art. 12 della l. n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, SU, Sentenza n. 24823 del 9/12/2015 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 2795 del 5/2/2025 (CONF.)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025.

Redattore Antonio Negro